# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3759-A

# RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

**(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Relatore: **RAVAGLIA**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 17 novembre 1982 (Stampato n. 1955)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

**(ANDREATTA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(LA MALFA)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 novembre 1982*

—

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1982

*Presentata alla Presidenza il 25 novembre 1982*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato della Repubblica – si provvede, in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, « all'assestamento degli stanziamenti di bilancio », anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dello scorso anno.

Il disegno di legge risulta strutturato in due distinte parti: una prima parte riproduce tutti i capitoli del bilancio 1982 al fine di fornire una panoramica completa della evoluzione delle singole appostazioni di entrata e di spesa per effetto delle variazioni disposte con atto amministrativo; una seconda parte attiene, invece, alle variazioni proposte dal Governo alla luce dell'andamento reale dell'economia nazionale e dello squilibrio sempre più marcato della finanza pubblica, per le quali il Parlamento è chiamato a dare la sua approvazione.

Questa approvazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, deve riguardare soltanto le variazioni proposte per le dotazioni di competenza e di cassa.

Non è infatti richiesta l'approvazione:

*a*) per le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in quanto questa indicazione recepisce le risultanze del rendiconto 1981, già presentato dal Governo alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3525);

*b*) per le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti ammministrativi, atteso che gli stessi risultano adottati dal Ministro del tesoro in applicazione della normativa contabile o per provvedimenti legislativi intervenuti.

Prima di illustrare brevemente i contenuti del provvedimento, sembra opportuno ricordare la necessità di esaminare con la migliore sollecitudine il disegno di legge ora all'esame della Camera che, come è noto, nel sistema della riforma contabile del 1978 costituisce un momento fondamentale di riconsiderazione e di aggiustamento delle varie appostazioni di entrata e di spesa, soprattutto per ciò che concerne le dotazioni di cassa.

La doverosità del suo esame e della conseguente approvazione si coglie oltre che in ovvie esigenze di operatività delle pubbliche amministrazioni anche nel rapporto di complementarietà che lega le grandezze finanziarie di questo strumento con il bilancio 1983, del quale, in effetti, esso rappresenta la base storica di riferimento da cui muovere per le nuove previsioni.

Il raccordo che esiste fra bilancio di previsione 1983 e provvedimento di assestamento è dunque molto stretto ed implica che in futuro sia il Governo sia il Parlamento operino in modo tale da perfezionare in legge il bilancio di assestamento nel più breve termine. Solo così si potrà evitare quel fenomeno di accumulo di residui che ogni anno si riscontra a chiusura dell'esercizio e che ne aumenta la consistenza molto al di là di quanto prefigurato, contribuendo in maniera determinante a restringere le dotazioni di cassa del nuovo bilancio.

Sotto il profilo del contenuto il disegno di legge si caratterizza per alcune rilevanti modificazioni introdotte dal Governo successivamente alla data della sua presentazione e che sono state approvate dal Senato.

L'origine di queste modificazioni può essere fatta risalire a due cause: da un lato,

una più approfondita riconsiderazione delle previsioni del gettito tributario che ha posto in evidenza la necessità di ulteriori rettifiche nel comparto delle entrate, in relazione sia al loro andamento riflessivo sia ai maggiori introiti derivanti dai provvedimenti fiscali adottati nello scorso mese di luglio; dall'altro, il ritardo nell'*iter* di approvazione del provvedimento, che evidentemente ha suggerito allo stesso Governo di non utilizzare la facoltà concessa dalla legge di contabilità di proporre un ulteriore strumento legislativo di variazioni al bilancio, bensì di provvedere agli altri aggiustamenti resisi nel frattempo necessari attraverso la proposizione di appositi emendamenti.

Le modificazioni di maggiore importanza si rinvengono per altro solo dalla prima delle due cause sopra accennate, esaurendosi tutte le altre in variazioni marginali di carattere perfettamente compensativo.

In particolare il constatato andamento riflessivo del gettito tributario ha portato il Governo ad una manovra di riconsiderazione dell'assestamento del bilancio che può essere giudicata con favore solo ed in quanto si riconosca l'eccezionalità degli eventi che l'hanno determinata.

Nel 1982, infatti, per la prima volta, a quanto risulta, la previsione del gettito tributario risulterà inferiore a quella inizialmente prefigurata nel bilancio, con una flessione dell'ordine di 10.500 miliardi che si riduce a miliardi 5.437,6 tenendo conto delle maggiori entrate previste dai decreti fiscali del luglio 1982, come risulta dal prospetto che segue:

| | Miliardi |
|---|---|
| *a*) minori entrate già considerate nel disegno di legge di assestamento del bilancio 1982 (atto Senato n. 1955) . . . . . | 4.140,0 |
| *b*) ulteriori riduzioni da apportare alle entrate tributarie sulla scorta delle ulteriori valutazioni . . . . . | 6.407,6 |
| Totale minori entrate tributarie | 10.547,6 |
| *c*) considerazione degli effetti della manovra fiscale decisa in luglio . . . . . | 5.110,0 |
| Totale . . . | 5.437,6 |

Tenuto conto che di tale vuoto di gettito, miliardi 4.140 già trovano considerazione nel provvedimento di assestamento, inizialmente presentato, il Governo ha predisposto un emendamento che pur con la considerazione della manovra fiscale di luglio registrasse ulteriori minori entrate tributarie per 1.297,6 miliardi.

Da segnalare che il complessivo importo di miliardi 5.110 derivante dalla « manovra » è comprensivo dell'intero maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta sui tabacchi, in parte (miliardi 300) per altro già finalizzato al reintegro della quota di accantonamento di fondo globale per la fiscalizzazione degli oneri sociali a suo tempo utilizzata per la copertura dell'onere derivante dal rinnovo del contratto di lavoro dei ferrovieri.

Dal lato della spesa, si sono dovute revocare le riduzioni proposte nell'assestamento del bilancio (atto Senato n. 1955) ai capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro n. 6856 e n. 9001 (fondi globali) per complessivi 4.140 miliardi, atteso che nel frattempo erano stati legislativamente utilizzati gli accantonamenti (rispettivamente, fiscalizzazione oneri sociali e fondo investimenti ed occupazione) sui quali quelle riduzioni potevano concretamente operarsi.

Inoltre – come già accennato – si è reso necessario reintegrare l'accantonamento di fondo globale relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali della quota (miliardi 300) temporaneamente dirottata a copertura del contratto dei ferrovieri.

Conclusivamente, per effetto delle suddette minori entrate e maggiori spese, ove il Governo non fosse intervenuto con appropriati emendamenti, si sarebbe registrato un superamento del livello massimo di

ricorso al mercato stabilito con l'articolo 1 della legge finanziaria 1982, in termini di competenza, per lire 5.737,6 miliardi così determinato:

| | Miliardi |
|---|---|
| minori entrate tributarie . . | 1.297,6 |
| maggiori spese . . . . . | 4.440,0 |
| sfondamento del livello del ricorso al mercato finanziario . . | 5.737,6 |

Gli emendamenti proposti dal Governo – già approvati dal Senato – per neutralizzare il predetto superamento del livello massimo del ricorso al mercato hanno riguardato sia il comparto delle entrate sia quello delle spese portando a registrare nell'assestamento le seguenti poste:

| | Miliardi |
|---|---|
| maggiori entrate extratributarie (per gettito contributivo da introitare sul capitolo n. 3342 per assistenza sanitaria, in relazione ad apposita comunicazione pervenuta dall'INPS, nonché per altri maggiori introiti *una tantum* realizzati negli ultimi mesi . . . . | 1.237,0 |
| eliminazione degli accantonamenti del fondo globale 1982 relativi a provvedimenti la cui decorrenza può essere rinviata al 1983 . . . . . | 605,8 |
| riduzione della dotazione di competenza di alcuni capitoli, resa possibile dal divario esistente rispetto all'autorizzazione di cassa | 3.894,8 |
| Totale . . . | 5.737,6 |

Considerando le ulteriori variazioni derivanti da atti amministrativi risulta – quanto alla parte di competenza – che i tre saldi indicati dall'articolo 1 della legge finanziaria hanno subìto la seguente evoluzione:

il saldo netto da finanziare passa dai 63.556 miliardi previsti nell'atto Senato n. 1955 ai 64.782,2 miliardi delle nuove previsioni assestate;

il rimborso prestiti resta fissato in 26.350 miliardi;

il ricorso al mercato passa dagli 89.906,5 miliardi del testo originario a 91.122,7 miliardi.

Se da un lato pare corretto respingere il giudizio di incostituzionalità espresso da alcune parti politiche con riferimento al peggioramento del saldo netto e del ricorso al mercato rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria, in quanto lo sfondamento dei saldi non è stato determinato dal provvedimento di assestamento, non può non essere rimarcata nuovamente l'assoluta eccezionalità degli eventi che hanno reso possibile tale andamento.

Una eccezionalità che si riscontra puntualmente se si esamina il livello dei residui passivi e la manovra conseguente di contenimento dei flussi di cassa operata dal Ministero del tesoro.

Sul complesso della spesa i residui passivi nell'esercizio 1981 risultano aumentati del 44,1 per cento (da 47.143 a 67.941). In cifra assoluta si registra uno scarto senza precedenti, superiore a 20.000 miliardi. Una evoluzione ancora superiore emerge dai dati delle sole spese finali (al netto, cioè, degli oneri per rimborso prestiti) relativamente alle quali l'indice percentuale di aumento ascende al 49 per cento, per circa due terzi attinenti alle spese in conto capitale. Relativamente alle spese correnti l'ammontare aggiuntivo dei residui (7.932 miliardi) è inferiore a quello del biennio precedente, mentre nella parte in conto capitale i residui complessivi propri e impropri passano, nonostante gli oltre 4.000 miliardi di economie, da 15.583 miliardi a 29.971 con un incremento del 92,4 per cento.

La spiegazione di tale fenomeno sta indubbiamente nella manovra restrittiva ope-

rata sulle autorizzazioni di cassa, che si è tradotta prevalentemente nel rinvio dei pagamenti differibili a fronte delle rigidità degli oneri correnti. Per altro il tasso di smaltimento degli stanziamenti di competenza è assestato sull'indice del 1980 con l'aggravante però che tale percentuale si riferisce ad una massa spendibile di molto superiore a quella dell'esercizio precedente.

È un fatto, dunque, che ai quasi 30.000 miliardi di residui complessivi accumulati sul titolo II, dei quali circa 20.000 costituiti da residui di stanziamento, vanno ad aggiungersi gli stanziamenti del 1982, creando per l'esercizio in corso una massa spendibile ed impegnabile di dimensioni inusitate, largamente al di sopra delle operatività gestionali delle amministrazioni.

Tali andamenti confermano la validità della manovra avviata sia con il presente disegno di legge di assestamento, sia con la legge finanziaria del 1983 per una progressiva e selezionata riflessione sulla competenza. Tanto più si conferma l'inderogabile necessità di procedere al disinnesco degli automatismi che incidono sulla parte corrente del bilancio ed alla riqualificazione complessiva della finanza pubblica riportando la stessa ad un livello compatibile con l'andamento reale dell'economia nazionale ed internazionale.

È sulla base di tali considerazioni, che scontano stati di necessità, generati da comportamenti non propriamente virtuosi sia per quanto attiene la politica delle entrate, sia per quanto attiene l'oggettivo squilibrio, sia in senso assoluto, sia nel rapporto tra il titolo I e il titolo II delle spese, che si auspica una approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Desidero altresì segnalare che nello stampato n. 3759 sono stati rilevati i seguenti refusi di stampa che segnalo all'attenzione dei colleghi:

alla pagina II la rubrica dell'articolo 7: « (Disposizioni diverse) » va soppressa;

alla pagina VI, ultima riga (capitolo 1217, Tasse sulle concessioni governative), la cifra: « 174.00.000.000 (—) » va sostituita dalla seguente: « 174.000.000.000 (—) »;

alla pagina XVI, prima riga (capitolo 1017, Stipendi, retribuzioni, ecc.), la cifra: « 2.026.000.000 (—) » va sostituita dalla seguente: « 2.026.600.000 (—) »;

alla pagina XXXIX, terza riga, l'espressione: « Spesa per il funzionamento » va sostituita dalla seguente: « Spese per il funzionamento »;

alla pagina 1, decima riga, l'espressione « Spese d'ufficio, ecc. » va sostituita dalla seguente: « Spese d'ufficio »;

alla pagina 1, diciassettesima riga, l'espressione « Spese d'ufficio, ecc. » va sostituita dalla seguente: « Spese d'ufficio »;

alla pagina 3, penultima riga, le cifre « 5.088.018.000 (+) » e « 30.088.018.000 (+) », vanno sostituite dalle seguenti:

« 5.088.518.000 (+) » e « 30.088.518.000 (+) ».

RAVAGLIA, *Relatore.*

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

(Relatore: **VINCENZI**)

Nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI)

(Relatore: **BALESTRACCI**)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(Relatore: **GUNNELLA**)

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: **ALBERINI**)

PARERE CONTRARIO

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE)

(Relatore: **BROCCA**)

### PARERE FAVOREVOLE

rilevando, con riferimento alla tabella 7, che le spese per supplenze brevi del personale docente e non docente risultano sottodimensionate rispetto al fenomeno ed esigono una più attenta considerazione e disponibilità da parte del Governo anche al fine di evitare ritardi incresciosi nel pagamento degli stipendi.

## PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: **BOTTA**)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI)

(Relatore: **GRIPPO**)

PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Relatore: **PISONI**)

### PARERE FAVOREVOLE

sottolineando che la carenza di entrate verificatasi nel 1982, rischia di diventare più grave per l'anno finanziario 1983.

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

(Relatore: **ABETE**)

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Relatore: **VIETTI**)

La Commissione, esaminato il disegno di legge concernente « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1982 », esprime

PARERE FAVOREVOLE

per le modifiche apportate alla tabella 19, relative allo stato di previsione della sanità.

La Commissione rileva tuttavia che, in contrasto con le assicurazioni fornite dal ministro della sanità in occasione della discussione del bilancio 1983, rimane immutato lo stanziamento per il fondo sanitario nazionale 1982 e chiede che esso venga incrementato in rapporto all'effettivo fabbisogno, coerentemente con quanto dichiarato dal ministro durante il dibattito.

TESTO DEL SENATO E IDENTICO DELLA COMMISSIONE *

*(Disposizioni generali)*

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 30 aprile 1982, n. 188, sono introdotte, per l'anno finanziario 1982, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro)*

Art. 2.

L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1982, fissato in lire 1.679.307.648.000 dall'articolo 4, secondo comma, della legge 30 aprile 1982, n. 188, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984, è diminuito di lire 106.420.000.000.

Art. 3.

Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1982, n. 188, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1982, è stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 160.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi ».

---

**(*) Per il testo delle tabelle proposto dal Governo e per quello modificato dal Senato, vedi lo stampato n. 3759.**

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*)

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sul conto corrente di tesoreria n. 3 — costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali — è autorizzata a versare, al capitolo n. 3589 del Capo XVII dello stato di previsione dell'entrata, la somma di lire 33.346.739 corrispondente all'ammontare dei residui passivi eliminati dal bilancio della predetta gestione alla chiusura dell'esercizio 1981 per intervenuta perenzione amministrativa.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sul conto corrente di tesoreria n. 3 — costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali — è autorizzata a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 5.000.000.000.

Detta somma sarà assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato.

(*Disposizioni diverse*)

Art. 6.

Restano validi gli impegni assunti dall'ENEA a valere sul contributo di lire 732 miliardi iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982, approvato con legge 30 aprile 1982, n. 188.

Art. 7.

Gli stanziamenti di competenza relativi alle disposizioni di legge sottoindicate, già autorizzati con la tabella B di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 30 aprile 1982, n. 188, sono sostituiti dai seguenti:

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Legge 22 dicembre 1977, n. 951 — Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:

— Articolo 12 - Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. n. 7143) . . . . . 26.000.000.000

*Ministero del tesoro*

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 — Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. n. 5333) . . . . . 7.000.000.000

Legge 26 gennaio 1980, n. 16 — Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. n. 4543) . . . . . 30.000.000.000

Legge 23 luglio 1980, n. 389 — Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. n. 7798) . . . . . 299.000.000.000

*Ministero degli affari esteri*

Legge 4 ottobre 1966, n. 794 — Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. n. 3117) . . . . . 1.800.000.000

Legge 9 giugno 1977, n. 358 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. n. 8251) . . 116.301.000.000

*Ministero della sanità*

Legge 21 aprile 1977, n. 164 — Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. n. 2593) . . . . . 1.224.000.000

Legge 11 luglio 1980, n. 312 — Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:

— Articolo 25 - ottavo comma - compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. n. 4509) . . . . 1.770.000.000

Art. 8.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativa agli interventi per il concorso nella protezione civile e al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, è destinata, quanto a lire 19.500 milioni, all'acquisto di mezzi aerei da impiegare nella difesa dei boschi dagli incendi, con iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.